

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(46)

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente
FANFANI

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni all'articolo 14 del Regolamento concernente la costituzione dei Gruppi parlamentari » (Doc. II, n. 3), d'iniziativa del senatore Balbo;

« Modificazioni all'articolo 14 del Regolamento concernente la costituzione dei Gruppi parlamentari » (Doc. II, n. 4), d'iniziativa dei senatori Nencioni e altri.

Dopo un'esposizione preliminare del Presidente, si apre la discussione generale, nella quale intervengono i senatori Cifarelli, Nencioni, Perna, Ariosto, Bartolomei, Cipellini, Terracini, Galante Garrone, Carollo e Modica.

Respinta una proposta di rinvio del senatore Modica, la Giunta, con l'astensione dei senatori Perna, Terracini e Modica e il voto contrario del senatore Galante Garrone, si esprime favorevolmente alla modifica dell'articolo 14 del Regolamento, per la riduzione da dieci a sei del numero minimo di senatori necessario per la costituzione di un

Gruppo parlamentare; in tal senso viene dato incarico al senatore Carollo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta delibera successivamente, all'unanimità, di adottare una proposta di modifica agli articoli 54 e 55 del Regolamento, per consentire la partecipazione del rappresentante del Governo alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in sede di adozione del programma e del calendario dei lavori; in tal senso viene conferito al senatore Modica il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta è tolta alle ore 20,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

Presidenza del Vice Presidente
BERTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Darida.

La seduta ha inizio alle ore 17,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario Darida informa che la complessità dei problemi collegati alla grave situazione dell'ordine pubblico ha richiesto

al Governo uno sforzo di elaborazione più vasto del previsto per l'approntamento delle misure concrete che al riguardo dovranno essere adottate.

Chiede pertanto che il dibattito per oggi previsto su tale questione, — anche in relazione ai recenti episodi che chiamano in causa la competenza dei Dicasteri di grazia e giustizia e della difesa — venga rinviato. È infatti intenzione del Governo non limitare il dibattito sulla situazione dell'ordine pubblico all'enunciazione di dichiarazioni di principio, bensì prospettare un quadro di misure concrete atte a garantire la legalità democratica.

Il sottosegretario Darida conclude precisando che resta fermo l'impegno del Governo di riferire sui problemi dell'ordine pubblico prima alla Commissione affari costituzionali del Senato e successivamente alla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il senatore Maffioletti il quale, pur non negando l'esigenza che il Governo approfondisca il più possibile i problemi dell'ordine pubblico, afferma che occorre con sollecitudine adottare adeguate misure. In questa direzione c'è un impegno politico unitario che rappresenta un fatto positivo e che non va disatteso. Pertanto non debbono verificarsi fatti che possano generare inquietudine, malessere e preoccupazione nel Paese (come avviene quando da parte di ministri vengono rilasciate dichiarazioni discordanti sulla stessa materia, ovvero quando si prospetta la sospensione della riforma carceraria, che avrebbe l'effetto, peraltro, di rendere ancor più esplosiva la situazione, già grave, delle carceri).

Secondo il senatore Maffioletti occorrono invece misure urgenti e a medio termine che i pubblici poteri debbono dimostrare di saper adottare per evitare un oggettivo incoraggiamento alla eversione ed alla criminalità. In particolare, per quanto riguarda la polizia, non è sufficiente approntare un progetto di civilizzazione fine a se stesso, ma occorre un provvedimento inquadrato nelle misure di potenziamento e coordinamento del settore. Ciò vale soprattutto per la polizia giudiziaria. Altre misure occorrono per sostenere e potenziare l'azione dell'antiterrorismo e per la riforma dei servizi di in-

formazione. A tutto ciò occorre, secondo il senatore Maffioletti, porre mano al più presto poichè stati di incertezza incoraggiano tutte le spinte che minano la credibilità degli istituti democratici.

Il senatore Murmura nel dichiararsi soddisfatto che il Governo abbia ribadito l'impegno di approntare celermente misure adeguate per far fronte alla situazione dell'ordine pubblico, sottolinea l'urgenza di un dibattito in materia attraverso il quale il Parlamento e l'opinione pubblica possano conoscere la strategia globale del Governo per respingere l'arrogante ondata criminale.

Anche secondo il senatore Lepre è opportuno che per la credibilità del regime democratico il dibattito avvenga al più presto. Attraverso di esso potranno essere affrontati tutti i problemi afferenti alla tutela dell'ordine pubblico e dovrà essere pure verificato il quadro degli impegni concreti che il Governo intende assumere, specie in ordine alla questione della ristrutturazione della polizia.

La Commissione, quindi, prende atto della richiesta del rappresentante del Governo.

IN SEDE REFERENTE

« **Sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, in dipendenza di procedimenti penali** » (262), d'iniziativa dei senatori Boldrini Cleto ed altri;

« **Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali** » (300).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione, anche in considerazione dell'assenza del presidente Gui, decide di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo alla prossima seduta.

« **Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato** » (78), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976).

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 6 ottobre 1976).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Dopo interventi dei senatori Maffioletti, Murmura, De Matteis, Agrimi e Berti la Com-

missione decide di rinviare alla prossima seduta l'adozione di determinazioni in ordine all'ulteriore iter del provvedimento.

La seduta termina alle ore 18,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente
VIVIANI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il dottor Franco Giannini, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli agenti di cambio ed il dottor Bernardino Piersanti, Segretario dello stesso Consiglio; il ragioniere Livio Kobau, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei ragionieri e periti commerciali, il ragioniere Uberto Amorosi, Presidente del relativo Centro studi; il ragioniere Giambattista Negretti, delegato all'estero dello stesso Consiglio ed il ragioniere Modesto Bertolli, Presidente del sindacato nazionale ragionieri liberi professionisti; il professor Carlo Arcangeli, Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi; il geometra Pietro Raffaelli, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei geometri ed il geometra Calogero Dell'Utri, Segretario dello stesso Consiglio.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ PROFESSIONALI

Il presidente Viviani, riassunto brevemente l'iter del disegno di legge n. 77 concernente la disciplina delle società tra professionisti, che ha dato occasione all'indagine conoscitiva, osserva che è prevalente interesse della Commissione acquisire l'opinione dei rappresentanti dei Consigli nazionali degli

ordini professionali sulla questione relativa alla possibilità di costituire società anche tra esercenti diverse professioni e su quella relativa alla opportunità di prevedere lo schema cooperativo per l'anzidetto tipo di società nonché evidentemente sull'intero disegno di legge.

Vengono quindi introdotti il dottor Giannini, ed il dottor Piersanti.

Prende quindi la parola il dottor Franco Giannini, Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli agenti di cambio.

L'oratore, premesso un giudizio sostanzialmente favorevole sul disegno di legge n. 77, la cui rapida approvazione consentirebbe di risolvere non pochi dei numerosi problemi della categoria, dando lettura di un'apposita memoria, osserva che la possibilità di riunirsi in forme associative rappresenta una esigenza particolarmente avvertita nel settore degli agenti di cambio — per la necessità di fornire alla clientela una adeguata garanzia patrimoniale, che nessun professionista sarebbe in grado di dare — e che tale esigenza ha del resto trovato già accoglimento in molti Paesi europei (in Inghilterra è addirittura proibita la pratica individuale della professione).

Quanto allo schema che la forma associativa dovrebbe assumere, egli ritiene che quello, ipotizzato nel disegno di legge, della società semplice, non è sufficiente a perseguire completamente i fini per i quali verrebbe costituito: la società in nome collettivo, assai vicina alla *partnership* dei Paesi anglosassoni, meglio si presterebbe allo scopo. Teme, infine, che il limite posto ai notai dell'articolo 23 del disegno di legge possa essere esteso, in sede applicativa, agli agenti di cambio.

In risposta quindi ad un quesito postogli dal senatore Paziienza circa il pericolo dell'eventuale verificarsi di fenomeni di monopolio, soprattutto nei piccoli centri, il dottor Piersanti, segretario del Consiglio, osserva che tale problema potrebbe essere risolto riducendo convenientemente, in funzione delle dimensioni territoriali, il numero minimo dei professionisti richiesto per la costituzione della società.

Congedati i rappresentanti del Consiglio nazionale degli agenti di cambio, vengono quindi introdotti il ragioniere Livio Kobau, Presidente del consiglio nazionale dell'ordine professionale dei ragionieri e periti commerciali; il ragioniere Uberto Amorosi, Presidente del relativo centro studi; il ragioniere Giambattista Negretti, delegato all'estero dello stesso Consiglio ed il ragioniere Modesto Bertolli, presidente del sindacato nazionale ragionieri liberi professionisti.

Il ragioniere Kobau, premesso che il disegno di legge tendente a disciplinare le società tra professionisti è vivamente atteso dalle categorie interessate, ritiene opportuno che il Parlamento proceda quanto prima alla sua approvazione introducendo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie dopo la sua prima applicazione, uniformandosi in tal modo alla prassi seguita in molti Paesi europei.

Dopo aver quindi dichiarato che lo schema della società di capitali, secondo una tendenza che sta del resto affermandosi nell'area comunitaria, potrebbe validamente essere applicato alla società tra professionisti, sottolinea invece l'inopportunità di fare riferimento allo schema cooperativo nel caso di specie, per gli inconvenienti e i limiti connessi al modello imprenditoriale implicito nello schema anzidetto.

Quanto alla questione della interdisciplinarietà, l'oratore osserva che il vero problema al riguardo non è tanto quello della contemporanea sussistenza di norme deontologiche diverse per le singole discipline quanto, piuttosto, quello relativo alla individuazione delle tariffe da applicarsi.

Il ragioniere Bertolli, dopo aver ribadito che la società di capitali meglio si addice all'esercizio della libera professione, si sofferma in una disamina analitica dei singoli articoli del disegno di legge n. 77 formulando precise proposte al riguardo ed illustrando una specifica memoria.

Il ragioniere Amorosi, dopo avere sottolineato che il provvedimento costituisce, a suo giudizio, anche uno strumento essenziale per risolvere il problema dell'occupazione giovanile — rappresentando l'associazionismo pro-

fessionale il più valido strumento di acquisizione della tecnica che, per la specializzazione oggi richiesta, non può altrimenti essere appresa — e che pertanto la sua approvazione appare non ulteriormente dilazionabile, propone che le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie nella fase applicativa vengano introdotte attraverso appositi decreti ministeriali secondo quanto è espressamente previsto dalla legislazione francese in materia.

Quanto all'eventuale determinarsi di situazioni di monopolio, rispondendo al quesito posto al riguardo dal senatore Pazienza, osserva che, oltre ad agire adeguatamente sul numero minimo degli iscritti, il disegno di legge potrebbe spingersi a precludere la possibilità della costituzione di società tra professionisti nelle ipotesi in cui il numero di esercenti determinate professioni fosse estremamente ridotto.

Rispondendo poi ad un altro quesito posto dal sottosegretario Pazienza, il ragioniere Amorosi ritiene che limitare la possibilità di partecipazione alla società ad appartenenti a uno stesso albo professionale sia da respingere per ragioni funzionali.

Il ragioniere Negretti, delegato all'estero del Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei ragionieri e periti commerciali, illustra invece gli aspetti comparativistici del problema soffermandosi, in particolare, sul sistema vigente in Francia.

I rappresentanti dell'ordine professionale dei ragionieri e periti commerciali vengono quindi congedati, ed è introdotto il professor Carlo Arcangeli, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi.

Il professor Arcangeli, dopo avere premesso di essere stato uno dei primi ad avere manifestato, con numerosi scritti, l'esigenza posta a base del disegno di legge, osserva che, soprattutto per quanto riguarda le attività professionali all'estero ed in particolare nel terzo mondo, l'approvazione di esso tenderebbe a porre fine a una situazione di scarsa competitività.

Dichiarandosi quindi favorevole alla costituzione di società interdisciplinari, si sofferma su talune questioni particolari prospet-

tando eventuali proposte di modifica al provvedimento più volte richiamato.

Dopo aver inoltre avanzato numerose perplessità in ordine all'estensione dello schema cooperativo alle società professionali ed aver sottolineato l'importanza che l'approvazione del disegno di legge può rivestire per l'avviamento dei giovani alla professione, si dichiara decisamente contrario alla eventuale applicazione alle società tra professionisti dello schema del modello proprio delle società di capitale, per il condizionamento che esso inevitabilmente eserciterebbe nella libera attività del professionista.

Congedato il professor Arcangeli, vengono introdotti il geometra Pietro Raffaelli, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei geometri ed il geometra Calogero Dell'Utri, Segretario dello stesso Consiglio.

Il geometra Raffaelli, producendo una lettera inviata recentemente al Ministero di grazia e giustizia in merito all'argomento oggetto dell'indagine, dichiara di essere favorevole al disegno di legge n. 77 in quanto l'esercizio della libera professione intesa come attività intellettuale al servizio di una società, su cui preme un rapido progresso in continua evoluzione, deve necessariamente rispondere in modo adeguato alle richieste di prestazioni professionali sempre più specializzate ed in tal senso gli appare decisamente preferibile l'ipotesi della società interprofessionale. In tal modo si può realizzare un interscambio sul piano culturale e su quello professionale che si traduce in un'elaborazione completa e più rapida dei problemi con evidenti economie nell'interesse generale. Tale interdisciplinarietà, egli precisa, deve essere realizzata all'esclusivo fine di esercizio della professione intellettuale escludendo pertanto qualunque attività di carattere imprenditoriale.

Quanto al problema della cooperazione dichiara di non aver alcuna preclusione a questo riguardo pur ritenendo in tal caso necessarie opportune modifiche alle leggi vigenti in materia.

Rispondendo quindi ad un quesito postogli dal senatore Cleto Boldrini, circa la confusione di competenze cui potrebbe dar luogo

un distorto uso della fattispecie dell'interdisciplinarietà soprattutto per quanto riguarda la tutela dell'utente, il geometra Raffaelli osserva che la soluzione del problema — che, immediatamente, almeno sulla base delle esperienze degli altri Paesi europei, non appare particolarmente difficile — molto dipenderà, in avvenire, dagli accordi che, a questo riguardo, saranno adottati in sede comunitaria.

I rappresentanti dell'ordine dei geometri vengono quindi congedati e il seguito dell'indagine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del codice di procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di lavoro » (345), d'iniziativa dei senatori Martinazzoli ed altri.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976).

(Esame).

Il presidente Viviani, in luogo del relatore alla Commissione, senatore Scamarcio (momentaneamente assente), illustra il disegno di legge che, attraverso l'esclusione del nuovo rito per i giudizi di competenza delle sezioni specializzate agrarie nei casi indicati dall'articolo 409, n. 2 del codice di procedura civile (modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di lavoro) tende all'interpretazione autentica del citato articolo.

Il senatore Busseti, prospetta l'opportunità di estendere l'applicazione della norma ai giudizi attualmente pendenti in primo grado.

Il sottosegretario Speranza, espresse numerose perplessità in merito al disegno di legge, si rimette alla Commissione.

Dopo un ampio dibattito, cui partecipano i senatori De Carolis, Busseti, Guarino, Rizzo e Pazienza, la Commissione accoglie un emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico del disegno di legge, presentato dal Presidente, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, nu-

mero 533, non si applichino ai giudizi di competenza delle sezioni specializzate agrarie.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Scamarcio di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, con la modifica testè accolta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 18 gennaio, alle ore 10 e alle ore 16, e mercoledì 19 gennaio, alle ore 10 e alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno eccettuato il disegno di legge n. 345.

La seduta termina alle ore 13,30.

AFFARI ESTERI (3^a)

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente
VIGLIANESI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Foschi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970» (305). (Esame e rinvio).

Il senatore Fenoaltea, relatore alla Commissione, illustra ampiamente il disegno di legge con il quale, attraverso il superamento del principio di territorialità e la limitazione del concetto di sovranità nazionale, si innova profondamente l'ambito della collaborazione internazionale nel delicato campo penale, con l'impiego di efficaci e moderni mezzi per la protezione della società contro la criminalità, mentre si dà un notevole contributo alle funzioni, attribuite alla pena, di rie-

ducazione e di reinserimento sociale del colpevole.

In particolare, prosegue il senatore Fenoaltea, nella Convenzione è previsto che lo Stato contraente avrà la competenza di applicare una pena imposta in un altro Stato contraente, su richiesta di quest'ultimo: la domanda può essere validamente proposta solo quando siano soddisfatte una o più delle condizioni espressamente previste all'articolo 5 della Convenzione (fra l'altro, residenza abituale del condannato nello Stato richiesto; applicazione della pena nello Stato richiesto suscettibile di migliorare le prospettive di riabilitazione sociale del condannato). Lo Stato richiesto non può rifiutare l'esecuzione, salvo nei casi tassativamente indicati dall'articolo 6 della Convenzione: ad esempio, nel caso in cui lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna o ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di eseguirla esso stesso e nel caso in cui lo Stato richiesto consideri il reato per il quale è stata pronunciata la condanna come avente natura politica. Si prevede inoltre la preclusione di altri procedimenti contro lo stesso imputato per il medesimo fatto secondo il principio *ne bis in idem*.

Il relatore Fenoaltea, quindi, ribadito di condividere il principio al quale si ispira la Convenzione in esame, manifesta perplessità su due punti specifici della Convenzione: la possibilità, riconosciuta agli Stati contraenti, di riservarsi il diritto di rifiutare l'esecuzione di una sentenza penale in determinati casi, e la individuazione dell'autorità giudiziaria competente ad esaminare l'eventuale opposizione del condannato. Prospetta quindi l'opportunità che nel disegno di legge di ratifica vengano indicate le riserve che il Governo italiano intende avanzare, eliminando altresì ogni dubbio circa la competenza dell'autorità giudiziaria nel caso sopra ricordato: propone, infine, il rinvio dell'esame del disegno di legge per ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario Foschi dichiara di non essere contrario alla proposta del relatore; la Commissione concorda e quindi il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (302).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Ajello, relatore alla Commissione, illustra dettagliatamente il disegno di legge, con cui vengono ampliate le categorie di persone che possono beneficiare di premi, borse di studio e sussidi messi a disposizione da parte del Ministero degli esteri (cittadini stranieri e cittadini italiani; questi ultimi sia residenti stabilmente all'estero sia ivi dimoranti per motivi di lavoro temporaneo) e che prevede altresì nuove modalità di erogazione delle provvidenze stesse, consentendo una più qualificata assistenza culturale da parte del Ministero degli affari esteri.

Il relatore Ajello fa quindi presente che sul disegno di legge in discussione — il cui testo era stato già approvato dal Senato nell'aprile dello scorso anno, prima dello scioglimento anticipato delle Camere — la Commissione pubblica istruzione ha espresso parere favorevole formulando osservazioni circa la configurazione di premi e sussidi, da finalizzare (come raccomandato in tale parere) agli stessi obiettivi delle borse di studio, e prospettando l'opportunità di impegnare il Governo a specificare i criteri di concessione delle borse di studio, premi e sussidi in sede di regolamento di attuazione della normativa in esame, regolamento da portare a conoscenza del Parlamento.

L'oratore poi evidenzia la carenza degli stanziamenti esistenti in bilancio ai fini della concessione delle provvidenze in esame; annuncia quindi la presentazione di emendamenti all'articolo unico del disegno di legge in esame, tendenti ad estendere la concessione delle provvidenze agli apolidi, ai discendenti conviventi dei cittadini italiani all'estero i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento e di specializzazione.

Il relatore Ajello, infine, sottolinea la necessità che venga dato un adeguato assetto agli uffici del Ministero degli affari esteri

che operano nel settore in esame, tenendo conto del carico di lavoro che su di essi grava.

Si apre quindi la discussione generale, nel corso della quale intervengono i senatori Pecoraro, Tullia Romagnoli Carettoni, Pieralli, Fenoaltea, Bartolomei e Taviani.

Il senatore Pecoraro, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Ajello, ai cui preannunciati emendamenti si dichiara in via di massima favorevole, esprime perplessità sulla opportunità di prevedere complicati controlli sull'attuazione delle provvidenze da parte del Governo, il quale potrebbe invece opportunamente riferire annualmente, in sede di discussione di bilancio, sui criteri seguiti nell'erogazione dei suddetti interventi.

La senatrice Tullia Romagnoli Carettoni dichiara di condividere sia le finalità del disegno di legge in esame sia gli emendamenti suggeriti dal relatore, convenendo altresì sull'opportunità di conoscere i criteri di attuazione che seguirà il Governo nonché gli enti cui le erogazioni saranno destinate. Pone quindi in evidenza la insufficienza degli stanziamenti disponibili e si sofferma — per quanto concerne la inadeguatezza degli uffici ministeriali operanti nel settore — sulla contraddizioni che la stessa amministrazione statale nel suo complesso ha manifestato al riguardo, ciò con particolare riferimento alle difficoltà avanzate dal Ministero della pubblica istruzione sul distacco di personale presso il Ministero degli affari esteri.

Seguono brevi interventi dei senatori Pieralli, Fenoaltea e Taviani. Quindi il senatore Bartolomei — dopo aver annunciato di poter convenire su un ordine del giorno che impegni il Governo a comunicare annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i criteri seguiti nell'erogazione delle provvidenze in discussione — si dichiara d'accordo sulla necessità di provvedere ad un incremento degli stanziamenti, purchè ciò avvenga in sede di discussione generale del bilancio, dove è possibile eseguire i confronti fra le varie priorità in un contesto generale.

Viene quindi presentato il seguente ordine del giorno:

« La 3^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Ministero degli esteri a comunicare ogni anno al Parlamento, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i criteri generali seguiti in ordine alla concessione di premi, borse di studio e sussidi erogati in base alla presente legge nonché l'elenco degli enti italiani e delle istituzioni e organismi internazionali che ne abbiano usufruito ».

0/302/1/3 ROMAGNOLI CARETONI Tullia

Replica agli intervenuti il sottosegretario Foschi il quale esprime il proprio apprezzamento per l'esauriente ed ampia relazione del senatore Ajello sulla cui proposta di emendamenti concorda anche se — egli sottolinea — il conseguente ampliamento dei beneficiari delle provvidenze renderà più pressante il problema delle disponibilità finanziarie. Assicurato quindi ogni impegno del Ministero per risolvere il problema dell'adeguamento del personale, si sofferma sulla vasta problematica della concessione delle borse di studio, premi e sussidi in rapporto agli Accordi multilaterali sottoscritti con gli altri Stati nel campo della collaborazione culturale nelle diverse aree geografiche. Si dichiara, quindi, non contrario a che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sui criteri generali applicati nella concessione delle provvidenze, considerando anche — prosegue l'oratore — che ciò potrà costituire un'occasione opportuna per porre il problema dell'adeguamento dei fondi disponibili.

Il sottosegretario Foschi evidenzia, poi, che nello stesso disegno di legge è previsto che la concessione dei premi, delle borse di studio e dei sussidi avvenga su indicazione di appositi organismi collegiali e sottolinea infine — in riferimento alla osservazione della Commissione pubblica istruzione — che premi e sussidi hanno in concreto la stessa finalizzazione delle borse di studio.

La Commissione, quindi, approva l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Tullia Romagnoli Caretoni e, successivamente, il disegno di legge, nel suo articolo unico, con gli emendamenti proposti dal relatore.

La seduta termina alle ore 12,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente
SEGNANA*

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Azzari e per il tesoro Mazzarino.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle Borse valori » (109), d'iniziativa dei senatori Aletti ed altri.

(Discussione e rinvio).

Il Presidente Segnana, ricordato che la discussione generale sul provvedimento è stata già svolta in sede referente, prima della richiesta del trasferimento alla sede deliberante, ritiene che la Commissione possa senz'altro passare all'esame degli articoli sulla base del testo elaborato dalla Sottocommissione costituita il 20 ottobre 1976.

Conviene la Commissione, dopo che il relatore, senatore Aletti, ha posto in rilievo che la Sottocommissione ha predisposto un nuovo testo, nel quale sono recepite proposte provenienti da vari Gruppi politici, che raccomanda all'approvazione.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1. Esso prevede che la Commissione nazionale per le società e la Borsa autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso le Borse valori, sentiti la Camera di commercio, indu-

stria, agricoltura e artigianato e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, in conformità di apposito regolamento deliberato entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge e da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo prescrive poi che la negoziazione dei titoli è effettuata per contanti e per l'esclusivo tramite degli operatori autorizzati a negoziare alle grida e che le riunioni hanno luogo negli stessi locali adibiti alle attività di Borsa, ma in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale.

Si passa all'articolo 2. Esaminandosi il testo sostitutivo proposto dalla Sottocommissione, il sottosegretario Mazzarrino esprime delle riserve sul fatto che sia previsto che il regolamento deliberato dalla CONSOB disponga per l'ammissione « anche di ufficio » dei titoli alla negoziazione. Il rappresentante del Governo fa infatti presente che, in mancanza di una domanda di ammissione della società emittente — ed in tal senso propone un emendamento sostitutivo — si possano favorire speculazioni sui titoli.

Il senatore Pinna ritiene invece opportuna l'ammissione d'ufficio alla negoziazione, anche per offrire maggiori garanzie agli investitori. Pure il senatore Tarabini non condivide le riserve del Governo, ponendo anzi in evidenza i rischi speculativi derivanti dal lasciare la società arbitra di ammettere alla quotazione i propri titoli.

Il senatore Grassini suggerisce, come soluzione intermedia, che la quotazione d'ufficio sia ammessa quando vi sia un minimo di flottante. Il senatore Luzzatto Carpi, che concorda con i senatori Pinna e Tarabini, rileva però che la soluzione prospettata dal senatore Grassini verrebbe ad incidere sui poteri di valutazione da affidare alla CONSOB.

Dopo un intervento del relatore Aletti, che, pur facendosi carico delle considerazioni del sottosegretario Mazzarrino, dichiara la propria preferenza per l'ammissione di ufficio, il rappresentante del Governo, preso atto dell'unanime volontà della Commissione, ritira l'emendamento.

La Commissione approva l'articolo 2 nel testo sostitutivo anzidetto (che assorbe anche l'articolo 4 del testo originario).

Esso prevede che con il regolamento di cui al primo comma del precedente articolo, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle riunioni e per la relativa vigilanza.

Il regolamento dovrà disporre, tra l'altro, in ordine alle condizioni e alla procedura per l'ammissione, anche di ufficio, dei titoli alla negoziazione, alle modalità di formazione dei listini dei prezzi, che fanno stato ai vari effetti secondo la legge, e al calendario delle riunioni, nonchè per la sospensione o revoca dell'ammissione stessa. Il regolamento dovrà inoltre stabilire che le particolari condizioni di legge o di statuto relative alla circolazione di determinati titoli formino oggetto di evidenziazione nel listino dei prezzi.

L'articolo fa quindi divieto a chiunque di formare e pubblicare listini dei prezzi diversi, stabilendo poi che la violazione del divieto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 10.000.000.

Si passa all'articolo 3.

Esaminandosi il testo proposto dalla Sottocommissione, si apre un dibattito sugli organi ai quali la CONSOB può delegare l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza: intervengono i senatori Li Vigni, Aletti, Luzzatto Carpi, Tarabini, Pinna, Grassini, il presidente Segnana ed i sottosegretari Azzaro e Mazzarrino. In particolare, il relatore Aletti ricorda che il testo originario del disegno di legge prevedeva che la CONSOB potesse delegare i suddetti poteri al Comitato direttivo degli agenti di cambio, ritenuto l'organo neutrale più adatto. Di fronte a riserve manifestate circa questa soluzione e dinanzi a proposte tese ad individuare organi diversi, la Sottocommissione ha preferito però indicare genericamente che la delega possa avvenire in favore degli organi che la CONSOB « riterrà più opportuni ». Il senatore Li Vigni teme, peraltro, che possano istituirsi, con tale formulazione, organi nuovi e diversi da quelli attualmente operanti nelle Borse. Il senatore Tarabini suggerisce

infine, dopo aver sottolineato la necessità di affidare alla CONSOB la valutazione più opportuna, ed una volta accertata l'impossibilità di concordare l'indicazione dell'organo da delegare, di non aggiungere specificazioni alla norma.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nella nuova redazione.

Esso prescrive che la vigilanza sul regolare andamento delle riunioni venga esercitata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e che la Commissione possa tuttavia delegare, in via generale o per singole Borse, l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni relativi alla vigilanza sul regolare andamento delle riunioni.

Con la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e dispone, in ogni caso, in ordine alle modalità del proprio controllo sull'attività dell'organo delegato.

La delega è revocabile in ogni momento.

L'organo delegato trasmette immediatamente alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati.

L'articolo stabilisce infine che per l'esercizio dei poteri di cui sopra e per ogni altra materia, la Commissione si avvale di quanto disposto dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

Successivamente la Commissione approva senza discussione un articolo aggiuntivo, da inserire dopo il predetto articolo 3.

La norma prevede che la Commissione nazionale per le società e la borsa possa richiedere alle società emittenti i titoli ammessi alla negoziazione nelle riunioni di cui all'articolo 1 la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; essa può altresì eseguire, presso le stesse società, ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati.

L'articolo precisa altresì che la Commissione può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte delle società emittenti, siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società.

La Commissione approva quindi l'articolo 5, concernente l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A questo punto, il senatore Tarabini richiama l'attenzione della Commissione sull'ultimo comma dell'articolo 2 del testo accolto, rilevando l'esigenza di precisare la disciplina in tema di irrogazione delle pene pecuniarie. La Commissione, riscontrata la necessità di un approfondimento sulle osservazioni del senatore Tarabini, decide di rinviare il seguito della discussione, anche al fine di esaminare eventuali emendamenti aggiuntivi od opportune proposte di coordinamento. Con questa intesa il seguito della discussione è rinviato a domani mattina.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Segnana avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 gennaio, alle ore 10, in sede deliberante ed in sede referente, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 18.

AGRICOLTURA (9^a)

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (282);

« Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (317), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) » (339), di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente avverte che prosegue la discussione generale, rinviata nella seduta del 21 dicembre 1976.

Il senatore Fabio Fabbri rileva che dai vari interventi già svolti da precedenti oratori sono emersi due ordini di problemi. Oltre all'analisi delle singole disposizioni contenute nei disegni di legge in esame, sono stati impostati alcuni problemi nuovi, che meritano approfondimento.

Dopo aver rilevato i consensi in merito alla proposta articolazione regionale dell'AIMA, sia per quanto riguarda le strutture operative decentrate, sia per quanto riguarda la partecipazione delle Regioni agli organi decisionali, osserva che su tale questione sarebbe stato opportuno conoscere anche l'avviso delle stesse Regioni, per il contributo costruttivo che da esse avrebbe potuto essere fornito, e chiede se sia possibile, in qualche modo, acquisire tale contributo. Sottolinea inoltre, richiamandosi all'intervento del senatore Vitale nella precedente seduta, l'importanza delle proposte concernenti l'intervento dell'AIMA ai fini della politica delle « scorte strategiche » dei prodotti alimentari, e l'esigenza di attuare tale politica in collegamento con i mercati all'ingrosso, con le industrie di trasformazione e con le organizzazioni dei produttori; in tali compiti, l'AIMA — ad avviso dell'oratore — dovrà svolgere una propria funzione autonoma, indipendente dai compiti concernenti l'attuazione dei regolamenti comunitari. Dopo aver accennato alla grande importanza dell'intervento dell'AIMA nel settore dell'approvvigio-

namento dei mezzi tecnici strumentali per la produzione agricola, il senatore Fabbri prosegue sostenendo la necessità di accentuare i controlli concernenti il commercio dei prodotti agricolo-alimentari, proponendo l'istituzione di apposite Commissioni regionali di controllo che, senza interferire con le attività già previste dirette alla prevenzione e repressione di infrazioni aventi rilevanza penale, assicurino la dovuta selezione degli operatori in base al riscontro concreto della loro correttezza.

Per quanto concerne i rapporti con la Comunità europea, l'oratore avverte la necessità di superare una situazione di remissività di fronte alle norme comunitarie, anche per quanto concerne alcuni aspetti delle attività affidate all'AIMA, e ribadisce l'esigenza di sollecitare anche a livello comunitario una politica agricola e norme operative che non siano in contrasto con gli interessi dell'agricoltura italiana. Ciò premesso, osserva peraltro che i problemi di una diversa politica economica e agricola non si risolvono addossando all'AIMA una serie di incombenze, così come non è sufficiente inventare il CIPAA o enfatizzare il ruolo dell'AIMA per mascherare il vuoto di scelte politiche adeguate che emerge dalla situazione attuale.

In relazione ad alcuni problemi specifici, il senatore Fabbri ribadisce la netta opposizione al proposto assorbimento dell'IRVAM nell'AIMA, e si richiama alla presentazione, da parte dei parlamentari socialisti, di uno specifico disegno di legge per confermare le funzioni dell'Istituto per le ricerche di mercato e per farne un istituto di diritto pubblico. Dopo aver informato che tale problema della collocazione dell'IRVAM troverebbe una diversa valutazione anche da parte dei responsabili dell'agricoltura, chiede che il Governo chiarisca il proprio atteggiamento in proposito.

Per quanto concerne la utilizzazione del personale dell'AIMA, il senatore Fabbri esprime disagio rispetto ad una tesi secondo cui molti problemi dell'Azienda potrebbero dirsi risolti con l'assunzione di un certo numero di nuovi impiegati. Esprime l'opinione che, nei quadri dell'AIMA, vada operato un

netto ringiovanimento, per il necessario avvicendamento di una certa leva burocratica che deve considerarsi inadeguata ai nuovi compiti e usurata dall'ininterrotto esercizio del potere in agricoltura, durato oltre trenta anni.

Il problema della Federconsorzi — ad avviso del senatore Fabbri — rappresenta il nodo centrale del dibattito; a questo proposito, giudica grave la presa di posizione del senatore Truzzi, di cui richiama alcune dichiarazioni sottolineandone il tono di rifiuto pregiudiziale ad affrontare il problema, polemizzando altresì con la tesi secondo cui non vi sarebbe nessuna connessione fra il problema della riforma dell'AIMA e quello dei poteri della Federconsorzi rispetto ai Consorzi agrari provinciali. In realtà la riforma dell'AIMA non può essere affrontata se si ignora il ruolo svolto dalla Federconsorzi. Dopo aver invitato i senatori democristiani ad effettuare una autocritica su tale problema, il senatore Fabbri ricorda che la Federconsorzi, strumento di dominio politico per molti anni, è nelle mani di un gruppo di potere anch'esso invecchiato e inadatto alla nuova situazione, che costituisce una vera e propria incrostazione caratterizzata da scarso senso dello Stato e dalla tendenza ad identificarsi con gli interessi dello Stato. Premesso che è impossibile rifiutarsi di discutere il problema, o far finta di ritenere che la situazione sia la stessa degli anni precedenti, l'oratore conclude avvertendo che è impossibile conservare alla Federconsorzi la posizione di dominio goduta finora, e che occorre privilegiare, nei rapporti con l'AIMA, il ruolo dei Consorzi agrari provinciali. Avverte altresì che la riforma dell'AIMA può essere realizzata solo con il contributo parlamentare dei partiti di sinistra, e che pertanto, di fronte alla necessità di cercare la migliore soluzione del problema, appare inammissibile ogni pregiudiziale rifiuto a discutere l'argomento.

Il senatore Benaglia osserva — richiamandosi ad alcune affermazioni del senatore Fabbri — che i disegni di legge sulla riforma dell'AIMA proposti dai senatori socialisti e da quelli comunisti perseguono una politica di tipo comunista e dirigista e propongono soluzioni incompatibili con il siste-

ma economico italiano e con la politica agricola della CEE; avverte invece che il disegno di legge governativo si collega correttamente ai principi della politica agricola comunitaria, anche per quanto concerne la politica degli interventi sul mercato e la costituzione delle scorte, connessa ai problemi produttivi propri dell'area europea di fronte alle oscillazioni e ai costi del mercato mondiale. Se pure la politica agricola comunitaria ha meritato obiezioni e riserve, è anche da rilevare, ad avviso dell'oratore, che l'agricoltura italiana è entrata in crisi ogni volta che si sono perseguite soluzioni divergenti dall'esperienza europea e dai principi del mondo democratico occidentale. La scelta per l'Europa non è stata mai contraddetta dai democristiani, i quali ribadiscono la esigenza di scelte operative compatibili con i principi politici e gli strumenti giuridici propri dell'Occidente, e si rifiutano a condiscendenze con fantasie ideologiche prive di fondamento o a cedimenti che potrebbero portare l'Italia nel settore dei paesi sottosviluppati.

Il senatore Benaglia, dopo aver osservato che il problema della Federconsorzi non ha attinenza con la sostanza della questione in discussione, ribadisce che la Federconsorzi e i Consorzi agrari devono essere considerati organismi privati, ed analizza criticamente alcune delle proposte contenute nei disegni di legge della sinistra. In particolare, contesta la proposta di un intervento dell'AIMA nel settore della fornitura di mezzi tecnici per l'agricoltura; pur riconoscendo l'opportunità di un più ordinato funzionamento del settore, avverte che i principi comunitari impongono il mantenimento della libertà nella produzione e nel commercio di tali prodotti, mentre altri gravi problemi tecnici sarebbero determinati da una eventuale ingerenza dell'AIMA in un settore che in gran parte rientra nell'ambito delle industrie a partecipazione statale.

Anche sul problema della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, l'oratore, pur riconoscendo l'incidenza notevole dei profitti di intermediazione, sottolinea che tutto il settore terziario presenta i medesimi inconvenienti, e che per quanto concerne specificamente i prodotti agricoli appare oppor-

tuno eliminare le fasce parassitarie della intermediazione e realizzare più sollecitamente adeguate organizzazioni dei produttori.

Anche il tema della riduzione dei prezzi al consumatore pone problemi di compatibilità con la politica comunitaria, tesa al sostegno dei prezzi alla produzione, a tutela delle aziende agricole. Ogni intervento diretto a favorire i consumatori, non potendo incidere sui redditi dei produttori, non potrebbe essere sostenuto che dallo Stato. In realtà, ad avviso dell'oratore, occorre attendere il superamento della attuale fase di transizione, e puntare sull'adeguamento strutturale delle aziende agricole che deve necessariamente accompagnare la politica di sostegno dei prezzi.

Dopo aver criticato la concezione dirigitica delle sinistre, ed aver invitato socialisti e comunisti ad estendere l'analisi critica anche ai paesi del mondo orientale, il senatore Benaglia ribadisce, da parte democristiana, la preferenza per la concezione liberaldemocratica nelle strutture agricole e conferma la scelta per l'autonomia delle associazioni dei produttori, in grado di assicurare maggior potere contrattuale all'agricoltura anche nei confronti dell'industria. Altri problemi concreti vanno risolti nello spirito delle disposizioni comunitarie; in particolare, va sottolineata l'importanza delle norme di qualità come presupposto per un razionale collocamento della produzione agricola.

Il senatore Benaglia conclude dichiarando che le proposte della sinistra sono inaccettabili per la Democrazia cristiana, che non intende ribaltare i suoi principi e la sua visione politica. Insiste per l'approvazione delle proposte del Governo, che, a differenza di quanto emerge dalle proposte di iniziativa parlamentare, possono determinare un reale miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Il senatore Brugger sottolinea anzitutto che i disegni di legge sulla riforma dell'AIMA investono un problema per il quale le decisioni operative sono state deferite alla responsabilità della Comunità europea, e pertanto non ritiene proponibili scelte caratterizzate da eccessiva autonomia rispetto alla politica comunitaria, la quale è caratte-

rizzata dai principi della libertà di mercato, e respinge i metodi della pianificazione. Premesso che solo il disegno di legge governativo appare ispirato a tali principi, chiede se detto disegno di legge abbia ottenuto il preventivo giudizio di conformità alle norme comunitarie, rilevando che, a suo avviso, risultano eccessive le competenze operative attribuite all'AIMA, che dovrebbe costituire soltanto l'organizzazione di uno Stato membro della CEE da utilizzare strumentalmente per la realizzazione della politica di mercato dettata dalla Comunità.

Dopo avere rilevato che la proposta dei socialisti si discosta più di quella dei comunisti dall'impostazione del progetto governativo, il senatore Brugger si sofferma su alcune questioni particolari, precisando di essere contrario a nuovi concorsi per assunzione di personale nell'AIMA, la quale dovrebbe adeguare i propri organici attraverso utilizzazione di personale di altri uffici. È favorevole all'assorbimento dell'IRVAM, in modo che si evitino duplicazioni di strutture e di funzioni, e si dichiara altresì favorevole alla proposta di un contratto a termine per l'assunzione del Direttore dell'AIMA, sebbene tale tipo di contratto sia stato talvolta ritenuto inapplicabile ai dirigenti di grado elevato. Condivide altresì la proposta della istituzione di un Comitato di direzione, nel quale sia prevista una ripartizione di compiti fra i vari componenti, in modo da realizzare al vertice dell'Azienda un organo collegiale di alti dirigenti che non siano funzionari.

Dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Truzzi, sulla inopportunità di coinvolgere problemi concernenti la Federconsorzi, si dichiara favorevole alla realizzazione dei previsti controlli, da parte della Comunità europea, sull'effettivo rispetto dei principi della libertà di concorrenza; esprime riserve sulla possibilità di affidare alle Regioni, con semplici convenzioni, compiti propri dell'AIMA, osservando che in base alle disposizioni vigenti ogni deferimento di compiti alle Regioni — soprattutto in materia di attuazione di regolamenti comunitari — dovrebbe essere effettuato a mezzo dei decreti delegati. Dopo aver espresso, infine,

avviso favorevole sulla proposta di prevedere un controllo successivo da parte della Corte dei conti sugli atti dell'AIMA, ciò che aumenterebbe il senso di responsabilità degli amministratori dell'Azienda senza rallentare le procedure, il senatore Brugger conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge governativo, con limitate integrazioni.

Il senatore Scardaccione esprime riserve sull'atteggiamento di intransigenza assunto dal senatore Fabbri, la cui posizione potrebbe creare difficoltà nella ricerca di una soluzione all'annoso problema della riforma dell'AIMA. Dopo aver espresso qualche perplessità anche sulle concezioni opposte sostenute dal senatore Benaglia, che collega a certi principi liberistici, ormai superati, sostenuti da Mansholt, richiama l'attenzione del senatore Brugger sul fatto che solo per l'economia agricola sono previsti, nell'ambito della CEE, determinati interventi di mercato, connessi appunto ad una situazione di arretratezza del settore agricolo rispetto agli altri settori. È improprio considerare l'AIMA solo come uno strumento della politica agricola comunitaria, mentre tale organismo deve impegnarsi nella realizzazione della politica nazionale intesa ad eliminare la citata situazione di arretratezza; ciò si ottiene non tanto con il sostegno dei prezzi, basato su criteri di efficientismo aziendale non sempre applicabili, quanto con l'integrazione dei redditi degli operatori agricoli, di fronte a situazioni obiettive, come quelle italiane, che non consentono dappertutto l'adeguamento delle strutture aziendali.

L'AIMA — prosegue il senatore Scardaccione — deve adeguare le proprie strutture per affrontare problemi diversi da quelli che avevano rilevanza negli anni passati, in quanto oggi occorre perseguire non solo un aumento generale della produttività, ma anche l'utilizzazione integrale di tutte le risorse disponibili, anche a prescindere dai parametri produttivistici. Sarebbe però un errore attribuire all'AIMA l'integrale responsabilità per la soluzione di questi problemi, invadendo anche le competenze proprie del Ministero dell'agricoltura o delle Regioni, o funzioni che possono essere svolte più efficacemen-

te dalle strutture cooperative, a monte e a valle della produzione aziendale.

Dopo aver contestato la proposta di sganciare l'AIMA dal Ministero dell'agricoltura, ponendola alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, osserva che, se è giusto impostare a livello di responsabilità collegiale del Governo il previsto piano agricolo-alimentare, le relative responsabilità operative non possono essere direttamente affidate all'AIMA, perchè in tal caso, per la presenza di interessi diversi relativi agli altri settori produttivi — dall'industria, alle partecipazioni statali, al commercio interno ed estero — gli interessi dell'agricoltura finirebbero inevitabilmente per essere sacrificati.

Una volta che il Ministero dell'agricoltura ha trasferito alle Regioni la responsabilità degli interventi in materia di produzione — prosegue il senatore Scardaccione — resta al Ministero la responsabilità dei rapporti con la Comunità europea, quella della programmazione per la migliore distribuzione del reddito, ed anche la politica delle scorte dei prodotti agricolo-alimentari; tali scorte, peraltro, dovrebbero essere costituite esclusivamente presso i produttori, in pratica presso le cooperative. La politica delle scorte, indispensabile per fronteggiare le oscillazioni stagionali della produzione, proprie del settore agricolo, deve anche precludere la possibilità di interventi speculativi; e in tale compito vanno impegnati, come le Cooperative, anche i Consorzi agrari (da restituire ai principi cooperativi attraverso la possibilità di associazione di tutte le cooperative agricole, così come ciascuna cooperativa deve ammettere tutti gli aspiranti soci); e va impegnata altresì la Federazione dei Consorzi agrari, da considerare come un organismo associativo di terzo grado.

Il senatore Scardaccione sostiene che l'AIMA — insieme ad altri strumenti operativi come l'IRVAM o l'Istituto nazionale di economia agraria — deve affiancare il Ministero dell'agricoltura nella sua azione concreta, costituendo uno strumento agile, snello, con ampio margine di discrezionalità operativa per il suo responsabile, che dovrebbe essere il Ministro dell'agricoltura o un

suo delegato. Non ritiene opportuno, quindi, prevedere una regolamentazione troppo analitica dei suoi compiti, anche se talune attività — come quelle concernenti l'importazione delle carni — dovrebbero essere esplicitamente riservate al controllo dell'AIMA. Conclude proponendo di delegare ad una Sottocommissione l'esame dei singoli articoli dei disegni di legge.

Il senatore Pegoraro avverte che dai numerosi interventi sono definite ormai le posizioni dei vari Gruppi politici, in cui si registrano sia convergenze su importanti questioni, sia dissensi su altri argomenti; si richiama anche alle perplessità e ai suggerimenti formulati nel parere della Commissione affari costituzionali. Condivisa da tutti è la necessità della ristrutturazione e dell'ampliamento dei compiti dell'AIMA, connessa però alla opportunità di una revisione sia degli interventi nel mercato, sia di vari aspetti della politica agraria; si accetta il principio che l'AIMA dovrebbe costituire lo strumento operativo del CIPAA (anche se sussiste qualche riserva sull'istituzione di tale Comitato); vi è consenso generale sull'articolazione regionale e sulla partecipazione delle Regioni ai livelli decisionali, sulla partecipazione delle forze sociali, sul controllo da parte del Parlamento.

La riforma dell'AIMA — secondo l'oratore — non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi sul tappeto; sconcertante è il ritardo nella presentazione del piano agricolo-alimentare, ritardo legato a vari motivi non chiari. Altri elementi di incertezza riguardano la carenza dei finanziamenti per l'intervento delle Regioni in agricoltura, il ritardo nella ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura, nella riorganizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria, nel riconoscimento delle associazioni dei produttori.

Dopo aver contestato che l'attribuzione di nuovi compiti all'AIMA possa comprimere le funzioni proprie delle cooperative e delle organizzazioni dei produttori, il senatore Pegoraro afferma l'opportunità di favorire i contatti interprofessionali, finora limitati a pochi esempi, come quelli della produzione bieticola; passa quindi ad esaminare le que-

stioni dubbie, richiamandosi innanzitutto alle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione. Le riserve in materia di attribuzioni di competenze alle Regioni prima dell'emanazione delle previste norme delegate, possono essere superate se si considera che nelle proposte in esame alle Regioni vengono affidati importanti compiti; altre funzioni, chiaramente non delegabili, restano affidate ovviamente all'Azienda di Stato, anche se sul piano pratico resta privilegiata la responsabilità regionale. Anche sulla istituzione del CIPAA sono state espresse riserve, ribadite poi dal senatore Fabbri per i socialisti; ma più ampie riserve merita la situazione attuale, per la inidoneità del Comitato interministeriale per la programmazione economica a svolgere quei compiti di programmazione nel settore agricolo-alimentare che coinvolgono problemi di produzione agricola, di approvvigionamenti, di distribuzione al consumo. Il Comitato interministeriale per la programmazione agricola e alimentare dovrà coordinare tali problemi, mentre l'AIMA dovrà divenire l'organo competente ad attuare le scelte del CIPAA, da decidere in stretto riferimento alla programmazione economica nazionale.

Il senatore Pegoraro contesta quindi le riserve espresse su alcune proposte del disegno di legge di iniziativa comunista, definite dirigistiche, esponendo analiticamente le singole norme contenute nell'articolo 4 del disegno di legge n. 317 e richiamandosi anche alle argomentazioni già prospettate dal senatore Vitale in merito alla fornitura dei mezzi tecnici.

Affrontando il problema della Federconsorzi, il senatore Pegoraro rileva anzitutto che la riforma dell'AIMA comporta necessariamente la valutazione delle strutture operative più importanti a disposizione per gli interventi sul mercato, quali sono quelle della Federconsorzi e dei Consorzi agrari. Contesta però che la Federconsorzi possa essere considerata solo un organismo di coordinamento fra i vari Consorzi provinciali; ricordando le varie fasi storiche dell'evoluzione dei compiti e della struttura della Federazione dei Consorzi agrari, dalle origini fino al periodo fascista e poi alla mancata o

incompleta riforma del 1948 (ratificata peraltro, dopo lunghi contrasti, solo nel 1956), sottolinea che tale riforma venne approvata nel momento in cui le sinistre erano state estromesse dal Governo, e che, in luogo di restituire ai Consorzi agrari e alla Federazione l'originaria impostazione cooperativistica, alla Federconsorzi, da allora in poi, veniva attribuito un potere di direzione e di controllo sui Consorzi provinciali, la cui autonomia veniva limitata in base a norme legislative. Replicando ad alcune interruzioni del senatore Truzzi, ribadisce che un aspetto dubbio della struttura dei Consorzi è la discriminazione dei soci, così come di significativo rilievo sono le attività industriali e commerciali svolte in grande stile dalla Federconsorzi, ben lontane da quei compiti di coordinamento con cui si vorrebbe giustificare la funzione di tale organismo.

Il senatore Pegoraro conclude dichiarando preoccupante l'atteggiamento di chiusura di fronte al problema, assunto da parte democristiana. Dopo aver osservato che, dalle parole del relatore, senatore Cacchioli, si evince la proposta di rinviare l'esame della questione al momento in cui sarà affrontato il problema delle nuove norme sulla cooperazione, insiste perchè un tema così importante sia affrontato senza intenti dilatori, per realizzare il fine della migliore utilizzazione dei Consorzi agrari e della relativa Federazione nell'interesse di tutta l'agricoltura italiana.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente
SCELBA

La seduta ha inizio alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

« Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo » (306).

(Parere alla 9ª Commissione).

Il presidente Scelba, estensore del parere sul disegno di legge, informa che il provvedimento è stato esaminato dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 14 dicembre 1976 e che, data l'importanza del provvedimento, è stato deciso il rinvio alla Giunta per il parere, sul quale il senatore De Sabbata ha predisposto, dietro sua richiesta, una memoria scritta. Il Presidente rileva che nel testo definitivo del parere egli ha tenuto conto delle osservazioni avanzate dal senatore De Sabbata. Illustrando il provvedimento il relatore esamina la natura della delega legislativa, che non può riguardare la materia disciplinata dai regolamenti comunitari che — come ampiamente dimostrato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 183 del 1973 e n. 232 del 1975 — hanno valore di legge e sono immediatamente applicabili all'interno dei Paesi membri, ma può riguardare soltanto materie collaterali o non disciplinate dalle norme comunitarie. La delega legislativa deve inoltre rispettare il disposto dell'articolo 76 della Costituzione, indicando i principi e i criteri direttivi, e non può di conseguenza riferirsi, come nel caso in esame, a norme comunitarie che dovranno essere emanate nei prossimi anni.

Dopo aver osservato che l'intervento del legislatore nazionale si impone per la materia penale, prevista all'articolo 4 del provvedimento, non essendo questa disciplinata da norme comunitarie, il Presidente relatore auspica che sul disegno di legge si esprima anche la Commissione affari costituzionali e che, in via generale, nei casi in cui il Governo, per l'attuazione dei regolamenti comunitari, ritenga di poter provvedere per mezzo del regolamento di esecuzione, sia sentita preventivamente la Giunta per gli affari delle Comunità europee, anche con riferimento all'articolo 46 del regolamento del Senato.

Considerando, inoltre, che sulla materia in esame agiscono tre diverse fonti legislative — regolamenti comunitari, legge nazionale e leggi regionali — il Presidente relatore, al fine di facilitare ai cittadini la conoscenza delle disposizioni vigenti, propone che il Governo provveda alla pubblicazione di un testo di agevole accessibilità, unificato e facilmente aggiornabile ed invita la Giunta ad esprimere il seguente auspicio: la Giunta per gli affari delle Comunità Europee, premesso che da più parti è stata manifestata la esigenza di facilitare la conoscenza della legislazione comunitaria, che di questa esigenza si è fatto carico anche la relazione al disegno di legge n. 306: « Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità Europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo », dopo attento esame del problema, ha stabilito di far voti perchè il Governo esamini la possibilità della pubblicazione dei regolamenti in una sezione speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana o provveda ad altre forme di pubblicità all'interno del nostro Paese.

Segue il dibattito.

Il senatore Cifarelli ringrazia, sia il Presidente per il parere profondamente elaborato e di notevole utilità da lui proposto, sia il senatore De Sabbata per la perspicua memoria da lui elaborata sul provvedimento in esame. Dopo aver sottolineato l'importanza, per il nostro Paese, dei regolamenti comunitari in esame, lamenta i ritardi e le carenze nell'adeguamento del nostro ordinamento all'ordinamento comunitario e concorda con le osservazioni avanzate dal Presidente sul provvedimento e sull'auspicio proposto alla approvazione della Giunta. Per quanto concerne la competenza legislativa delle regioni osserva che i limiti della competenza regionale sono stabiliti dalla Costituzione.

Quindi il senatore De Sabbata rileva che i regolamenti comunitari n. 816 e 817 del 1970 richiedono, per la loro attuazione, interventi legislativi statali, come si può desumere da una serie di norme, quali: l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 816, che prevede che la designazione degli organismi

di intervento per le misure di aiuto al magazzino privato deve essere fatta dagli Stati membri; l'articolo 44, paragrafo 2, comma 2, dello stesso regolamento, che richiama espressamente le disposizioni regolamentari necessarie all'attuazione; l'articolo 1, comma 2 del regolamento 817, che richiede regolamentazioni nazionali per la definizione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate; l'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento, che affida agli Stati membri la delimitazione delle regioni e l'articolo 15 che riconosce la legittimità delle norme statali complementari.

Ricordando che la materia in esame è di competenza primaria delle regioni, l'oratore osserva poi che, se si accetta il criterio della legge di delega, il primo problema che si presenta è quello dell'oggetto della delega che nel disegno di legge in esame, in contrasto col precetto costituzionale, a suo giudizio, non risulta definito. Altri problemi sorgono, inoltre, per i principi e criteri direttivi, egli dice, totalmente assenti e che non si possono, nel silenzio della legge, mutuare dai regolamenti comunitari, sia per la formale indipendenza dei due ordinamenti (comunitario e interno), sia perchè la materia su cui legiferare è quella sulla quale i regolamenti comunitari non dispongono. Per quanto concerne la competenza delle regioni, l'oratore osserva come la legge n. 382 del 1975 preveda norme statali di principio per le sole direttive e non per i regolamenti comunitari, e ricorda al riguardo il parere della « relazione Giannini ».

Auspica, quindi, che non si torni indietro e, anche se la legge n. 382 non è immediatamente applicabile (poichè occorre il decreto delegato per il trasferimento delle competenze amministrative a favore delle regioni) ricorda che la competenza legislativa regionale dipende direttamente dalla Costituzione e che vi è l'obbligo di introdurre in ogni specifica legge gli adeguamenti necessari per l'attuazione della Costituzione. Dopo aver rilevato che varie leggi regionali in materia consentono sovvenzioni per impianti di vigneti, senza tener conto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 816 del 1970,

già in vigore nel momento in cui le leggi regionali vennero emanate, e dopo aver osservato come i termini previsti per l'attuazione dei regolamenti comunitari e per i regimi transitori siano ampiamente scaduti, chiede la modifica del disegno di legge n. 306, sulla base delle osservazioni avanzate, ma con la procedura il più possibile sollecita.

Agli oratori intervenuti replica il presidente Scelba, assicurando fra l'altro al senatore De Sabbata che la sua memoria scritta verrà trasmessa al Presidente della Commissione agricoltura.

Dopo un breve intervento del senatore Dalle Mura (concorda con le osservazioni del senatore De Sabbata e con le proposte del presidente Scelba), la Giunta accoglie il parere nei termini proposti dal Presidente relatore, ivi comprendendo anche il voto da lui formulato.

« Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato » (387).

(Parere alla 9ª Commissione).

Il Presidente Scelba, estensore del parere sul disegno di legge, dopo aver osservato come le norme comunitarie siano sprovviste di sanzioni, pur ritenendo che il provvedimento in esame possa avere riflessi negativi sull'occupazione nelle regioni a coltura essenzialmente vitivinicola, ritiene necessario completare il disposto del regolamento comunitario n. 1162 del 1976 e dichiara di non opporsi ad un ulteriore corso del provvedimento. Auspica, peraltro, che sul disegno di legge in esame venga sentito anche il parere della Commissione giustizia.

Nella discussione che segue, interviene il senatore Giuseppe Vitale, il quale chiede un margine di discrezionalità del giudice nell'applicazione della sanzione amministrativa.

Prende poi la parola il senatore Cifarelli che si dice contrario a misure sia di incentivazione che di disincentivazione in questa

materia e si sofferma sull'articolo 5 del regolamento comunitario nel quale si fa espreso riferimento al rispetto della vocazione viticola delle varie regioni dalla Comunità.

Interviene il senatore De Sabbata che sottolinea il contrasto tra le sanzioni amministrative, previste dal provvedimento in esame in caso di determinati impianti di nuovi vigneti, e le disposizioni di alcune leggi regionali che prevedono apposite sovvenzioni per facilitare invece l'impianto di vigneti. Tenuto conto delle conseguenze politiche di tale contraddizione, l'oratore annuncia l'astensione del gruppo comunista.

Prende la parola il senatore Treu, il quale concorda con il Presidente sull'opportunità del parere della Commissione Giustizia e si sofferma sull'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame che affida alle Regioni la vigilanza per l'applicazione del decreto.

La Giunta esprime quindi parere favorevole al provvedimento, nei termini proposti dal presidente Scelba; si astiene il Gruppo comunista.

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE » (376), approvato dalla Camera dei deputati.

« Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento CEE n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 » (377), approvato dalla Camera dei deputati.

« Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata e della direttiva numero 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva n. 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel

territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata » (378), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1^a Commissione).

Il presidente Scelba, estensore del parere sui disegni di legge in esame, che vengono discussi congiuntamente, nell'illustrare il provvedimento lamenta il ritardo con il quale vengono presentate al Parlamento le norme per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche in violazione di precise scadenze fissate dalle direttive stesse. Il Presidente relatore ricorda come in seno alla Commissione nominata dalla Conferenza al vertice di Parigi per la concessione di diritti speciali ai cittadini comunitari, il Governo italiano si sia fatto promotore, in materia di soggiorno, di una legislazione più liberale di quella risultante dalle direttive comunitarie; e che di conseguenza sarebbe stato opportuno ispirare i disegni di legge agli indirizzi sostenuti dal nostro Paese in seno a detta Commissione, onde favorire i numerosi cittadini italiani che lavorano negli Stati membri della Comunità. Egli, peraltro, non si oppone all'ulteriore corso dei provvedimenti, ma auspica che il Governo presenti al più presto un disegno di legge, coerente con gli indirizzi di maggiore liberalità caldeggiati, e provveda all'emanazione di un testo di agevole accessibilità, che raccolga le norme in vigore per facilitarne la conoscenza.

Interviene il senatore De Sabbata il quale ricorda che nella precedente legislatura era stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3542 (atto Senato numero 2155) di più ampia portata, riferendosi non solo ai parenti ma anche agli affini in linea retta ed al loro coniuge. Il presidente Scelba dà assicurazioni che integrerà il proprio parere con il riferimento avanzato dal senatore De Sabbata.

La Giunta esprime quindi parere favorevole ai provvedimenti in esame nei termini proposti dal presidente Scelba e con l'emendamento proposto dal senatore De Sabbata.

La seduta termina alle ore 10,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agrimi, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1976 » (336) (*alla 5^a Commissione*);

« Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » (357), di iniziativa dei senatori Assirelli ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (145), d'iniziativa dei senatori Viviani ed altri (*alla 2^a Commissione*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti di affitto » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri (*alla 9^a Commissione*);

c) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18 » (322), d'iniziativa del senatore Balbo (*alla 3^a Commissione*);

« Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3 del testo unico

approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (243), d'iniziativa dei senatori Borghi ed altri (*alla 6ª Commissione*);

« Equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria con la laurea in economia e commercio e la laurea in scienze politiche » (130), d'iniziativa dei senatori Zito e Peluso (*alla 7ª Commissione*);

« Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Brindisi » (113), d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri (*alla 8ª Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze di mercato » (387) (*alla 9ª Commissione*);

« Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza » (284) (*alla 2ª Commissione*);

« Ordinamento della professione di avvocato » (8), d'iniziativa del senatore Viviani (*alla 2ª Commissione*);

« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia » (4), d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia (*alla 2ª Commissione*);

« Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari » (208) d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri (*alla 6ª Commissione*);

« Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra » (50), d'iniziativa dei senatori Minnoci ed altri (*alla 6ª Commissione*);

« Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra » (198), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri (*alla 6ª Commissione*);

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Manente Comunale, ha adottato le seguenti deliberazioni:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Norme integrative in materia di assistenza sanitaria e trattamento previdenziale nelle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio » (256), d'iniziativa dei senatori Romagnoli Carettoni Tullia ed altri (*alla 2ª Commissione*);

« Provvedimenti in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica » (275), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri (*alla 6ª Commissione*);

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1976 » (336) (*alla 5ª Commissione*);

« Interpretazione autentica dell'articolo 409, n. 2, del codice di procedura civile, modificato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di controversie di lavoro » (345), d'iniziativa dei senatori Martinazzoli ed altri (*alla 2ª Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MARTEDÌ 11 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente
BOGI

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

**PROCEDIMENTO DI ESAME DELLE RICHIESTE
DI ACCESSO INSERITE NEL PROTOCOLLO
PUBBLICO DELLA SOTTOCOMMISSIONE**

Il Presidente rileva che la Sottocommissione non è in numero legale e rinvia pertanto la seduta di un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,40).

Il Presidente, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, convoca la Sottocommissione per giovedì 13 gennaio alle ore 11,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

4^a Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 12 gennaio 1977, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità (140).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. SIGNORI ed altri. — Istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (116).

NENCIONI ed altri. — Commissione di inchiesta parlamentare sulle forniture militari (208).

2. Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle forze armate (141).

3. Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito (189).

5^a Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 12 gennaio 1977, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (406).

6^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 12 gennaio 1977, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

ALETTI ed altri. — Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle Borse valori (109).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (335).

II. Esame dei disegni di legge:

1. ASSIRELLI ed altri. — Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse

automobilistiche (357) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976*).

2. CIPELLINI e LEPRE. — Emissione di biglietti di Stato a corso legale da lire 50, lire 100 e lire 200 (60).

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 12 gennaio 1977, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. BONAZZI ed altri. — Equipollenza della laurea in scienza della produzione animale con le lauree in scienze agrarie (369) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976*).

2. DEGOLA ed altri. — Equipollenza della laurea in scienza della produzione animale con le lauree in scienze agrarie (277) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976*).

3. CARRARO. — Immissione nel ruolo dei dirigenti superiori per i servizi ispettivi del Ministero della pubblica istruzione del personale idoneo nei pubblici concorsi a posti di ispettore centrale, in detti anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (218).

4. CERVONE ed altri. — Immissione in ruolo degli ispettori tecnici periferici dell'amministrazione scolastica degli idonei nei concorsi a posti del ruolo degli ispettori centrali (293).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

CIPELLINI ed altri. — Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte (120) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 11 agosto 1976*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 (153-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 12 gennaio 1977, ore 17

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. LEPRE. — Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali (47).

2. ZAVATTINI ed altri. — Intervento programmato nel settore bieticolo-saccarifero (127).

3. Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato (387).

4. CHIELLI ed altri. — Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto (133).

ZAVATTINI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (258).

FABBRI Fabio ed altri. — Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (338).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (282).

ZAVATTINI ed altri. — Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (317).

CIPELLINI ed altri. — Norme per la ristrutturazione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) e la costituzione di un ente per le pubbliche gestioni in agricoltura (ENPGA) (339).

2. MIROGLIO e BALDI. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di denuncia di produzione e di giacenza di prodotti vinicoli (255).

3. MIRAGLIA ed altri. — Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale (272).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

PACINI ed altri. — Riforma della legislazione cooperativistica (70).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30